



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.23 DEL 27/07/2026

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DELLA PACE E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA MOVIERI NEL TRATTO DEL CENTRO ABITATO DELLA STRADA STATALE 665, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA MURETTA AI MARGINI DELLE DUE STRADE

Premesso che

- con determina n°185 del 23.07.2026 sono stati affidati i lavori riferiti al lotto 2 del progetto di rifacimento del muro di contenimento di via della Pace nel Capoluogo, approvato con Delibera di Giunta n°52 del 22.07.2026;
- l'intervento riguarda il ripristino dell'integrità del paramento murario mediante l'asportazione dei blocchi fessurati, in corrispondenza delle fessure, ed il successivo ammorsamento;

Dato atto che:

- la programmazione delle lavorazioni prevede l'accantieramento per la giornata di mercoledì 29 luglio 2027 e il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 20 giorni naturali e consecutivi dal loro inizio;
- per consentire alla ditta affidataria dei lavori di eseguire le opere in sicurezza, risulta necessario prevedere la chiusura temporanea di via della Pace, ad eccezione dei residenti, e l'istituzione del senso unico alternato della Strada Statale 665 – Strada del confine massese, dal Km. 63+VI al Km. 63+VII, presso il centro abitato del Capoluogo di Monchio delle Corti;

Ritenuto opportuno procedere alla limitazione della sosta e della regolamentazione del traffico nei predetti tratti di strada;

Visti il D.Lgs. 30.4.1992, N. 285 “*Nuovo Codice della strada*” ed in particolare gli artt. 5 – 6 e 7 del medesimo D.LGS. ed il relativo regolamento di esecuzione;

Dato atto che la competenza per l'emanazione del presente provvedimento è a carico del Comune, previo rilascio di apposito nullaosta da parte del proprietario della strada;

Richiamata la richiesta di istituzione del senso unico alternato sulla Strada Statale 665, trasmessa ad ANAS il 21.07.2026 con n°3426 di protocollo;

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n°1 del 02.01.2024, relativo all'individuazione dei dipendenti del Comune di Monchio delle Corti ai quali sono stati conferiti gli incarichi di elevata qualificazione dal 01.01.2024 al 31.12.2025;
- l'art. 38 L. 142/90, l'art. 7 D.L. VS 30.04.1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) l'art. 31 dello Statuto Comunale;

Riconosciuta al sottoscritto la competenza per l'emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Comunale;



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, dalle ore 8:00 di mercoledì 29 luglio 2026 fino alla conclusione dei lavori (prevista per il giorno 18 agosto 2026), le seguenti limitazioni al traffico:

- chiusura temporanea di via della Pace, ad eccezione dei residenti;
- senso unico alternato mediante movieri su SS 665 MASSESE dal km 63+VI al Km. 63+VII, in tratti saltuari non superiori a 6 m, su corsia di destra, nella fascia oraria dalle 08:00 alle 18:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi;

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche al presente provvedimento, qualora si rendessero necessarie in relazione a indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità competenti ovvero per esigenze connesse alla buona riuscita dell'intervento.

DIPONE

La ditta esecutrice dei lavori predisporrà la segnaletica occorrente in modalità visibile anche nelle ore notturne e sarà responsabile del suo corretto mantenimento per tutta la durata dei lavori, nel rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada.

L'Impresa appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, per tutta la durata della presente ordinanza, tutte le condizioni di sicurezza connesse alla circolazione stradale, garantendo i necessari presidi, anche in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo, e mantenendo, tra l'altro, in efficienza gli sbarramenti di cantiere, il piano viabile e, in presenza di code e/o rallentamenti, pilotando il traffico veicolare, ovvero sospendendo le lavorazioni ove necessario.

E' fatto, altresì, obbligo della medesima Impresa appaltatrice comunicare tempestivamente all'ufficio tecnico del comune l'eventuale anticipata ultimazione delle lavorazioni previste, ovvero il ritardo delle stesse, nonché eseguire le lavorazioni previste senza che per questo vi siano interferenze con eventuali altre attività manutentive in essere.

Restano, altresì, a totale carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgvo 81/08 e ss.mm.ii., per maestranze, tecnici ed attrezzature impiegate, anche in più turni di lavoro, nonché del Decreto Interministeriale del 04.03.13, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. A tal proposito, con i tecnici all'uopo preposti, provvederà a vigilare sulla corretta attuazione ed il rispetto della presente ordinanza, evitando errati comportamenti e/o inadempienze delle maestranze e del personale impiegate/o, nonché, in relazione allo stato emergenziale in atto sull'intero territorio nazionale, sulla corretta attuazione e rispetto dei disposti governativi vigenti e successivi/correlati protocolli, quali, tra l'altro, quelli tra Governo, Parti Sociali e Datoriali. Analogamente, è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di rispettare rigorosamente eventuali disposti che dovessero essere emessi in relazione a fermi cantiere in concomitanza di temperature estreme; in tal caso dovrà essere sospesa ogni attività di cantiere in contrasto con i predetti disposti.

Si raccomanda al titolare della ditta esecutrice dei lavori che siano rispettate le seguenti indicazioni:

- obbligo di non arrecare danni al patrimonio stradale;
- obbligo del ripristino dei luoghi e del patrimonio stradale nel caso di eventuali danni;



Comune di Monchio delle Corti

Provincia di Parma

- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;
- obbligo di osservare, senza eccezioni, tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia, con particolare riferimento al Codice della Strada e al regolamento di attuazione.

E' altresì fatto obbligo di provvedere all'integrale ripristino dello stato dei luoghi a cessate esigenze, nonché al ripristino delle condizioni di transitabilità, ivi compresa la rimessa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa, oscurata o modificata.

Con l'attivazione della presente ordinanza la ditta esecutrice è pertanto indicata quale unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, nonché di negligenza delle proprie maestranze, sollevando il Comune di Monchio delle Corti ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria che dovesse derivare.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada.

La comunicazione della presente ordinanza ad ANAS, al Comando del Corpo di Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Palanzano.

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale e/o all'Albo Pretorio di questo Comune.

AVVERTE

Che per le violazioni della presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Parma, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, chiunque abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, può proporre ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura fissata dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.11 D.G.L. 285/92 SONO INCARICATI DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA

Il Responsabile
Area Tecnica
Marco Arch. Votta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.